



Decreto Dirigenziale n. 128 del 10/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZAMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALL'INTERVENTO "AUMENTO QUANTITATIVI PER
IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO NEL
COMUNE DI TUFINO IN VIA EPITAFFIO 3 CON CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE
A 10 T/G MEDIANTE OPERAZIONI DI CUI ALL'ALLEG. C LETTERE DA R1 A R9 DELLA
PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/2006" - PROPONENTE GA.MO TERRA S.R.L. - CUP 8574.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*”;
- e. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- f. che ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- g. che l'art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- h. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*”;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 537706 del 10/09/2019 contrassegnata con CUP 8574, la **GA.MO.Terra s.r.l.** con sede legale in via Epitaffio n.3-Tufino (NA) ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di “**Aumento quantitativi per impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Tufino in Via Epitaffio 3 con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all'alleg. C lettere da R1 a R9 della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006**”;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al tecnico istruttore dott. Paolo Mirra;
- c. che con nota prot. reg. n. 565059 del 24/09/2019, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 26/09/2019, è stata data comunicazione - ai

sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

- d. che non sono state acquisite osservazioni;
- e. che, su specifica richiesta prot. reg. n.741484 del 05/12/2019 la GA.MO.Terra s.r.l. ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 39520 del 21/01/2020;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 11/02/2020 e il tecnico istruttore ha così ha relazionato:

“Viste la relazione ambientale e le relative conclusioni, oltre alle considerazioni fatte;

Visto che non è pervenuta nessuna osservazione da parte di privati o pubbliche amministrazioni interessate, nei termini previsti dalla vigente normativa;

Viste le integrazioni presentate il 17.01.2020;

Si propone alla Commissione VIA di assoggettare a VIA il progetto per le seguenti motivazioni:

- ***Rischio Idrogeologico:*** l'area, secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) vigente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino, ricade in parte in zona “P3” – “R3” per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio frane, inoltre è limitrofa a zone classificate R4 - aree di cava.

Nonostante nelle integrazioni presentate si dichiara che: “La proposta progettuale di cui al progetto in parola prevede l'aumento di quantitativi per un impianto messo in opera, senza la previsione di opere edificatorie, scavi che possano ledere la stabilità del suolo né tantomeno l'urbanistica locale e, in generale, tutto quanto possa intaccare la stabilità del territorio”, si fa presente che le norme di attuazione del PSAI, in particolare per quanto riguarda il pericolo e rischio frane, mirano anche a salvaguardare l'incolumità degli addetti ai lavori che operano nell'impianto. Pertanto è opportuno approfondire la compatibilità dell'impianto con il su citato PSAI.

- ***Piano Regionale di Bonifica***, aggiornato a dicembre 2018 e adottato con [Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019](#) (BURC n. 15 del 22/03/2019); nel PRB l'impianto è inserito nell'elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” (CSPC Ex SIN LDFAA)” Allegato 4-bis (pag.123) - codice “3085A502”.

Nelle integrazioni presentate si dichiara che: “...la Società provvederà ad effettuare le indagini in questione, comunicandolo previamente agli Enti di Competenza, e a rispettare quanto indicato nelle “Linee guida per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”, redatte da ARPAC a marzo 2016 ed approvate dalla Regione Campania con Deliberazione n. 417 del 27/07/2016”.

Per la valutazione ambientale sarebbe propedeutico conoscere se l'area è idonea rispetto al PRB regionale.

- ***Impianto antincendio***, secondo quanto previsto dalle linee guida antincendio approvate con DGR Campania n. 223 del 20.05.2019.

Nelle integrazioni presentate si dichiara che: “Si allega autocertificazione dove si dichiara che l'impianto in parola non è soggetto all'adeguamento previsto dalla DGR 223 del 20/05/2019, poiché impianto di trattamento di rifiuti inerti non infiammabili”.

Nella autodichiarazione suddetta si dichiara: “che la propria attività non rientra nell'ambito di applicazione delle linee guida citate così come previsto al punto 4 e non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi”.

Nello Studio ambientale, a pag. 65, si descrive: “...impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi provenienti da demolizioni (inerti derivanti dalle operazioni di scavo e dalle demolizioni di opere edili e stradali, ivi compresi rifiuti di carta, plastica, ferro, vetro, legno e materiali misti di vario genere)...”

È opportuno prevedere un impianto antincendio adeguato all'attività per la quale si chiede l'autorizzazione."

- b. che la commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato: **" la Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni riportate dall'istruttore."**
- c. che l'esito della Commissione del 11/02/2020- così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente **GA.MO.Terra s.r.l.** con nota prot. reg. n164663 del 16/03/2020 a mezzo pec del 17/03/2020;
- d. che il termine di gg. 10 previsto per riscontrare la comunicazione di esito commissione decorreva dal 16/05/2020- stante la sospensione dei termini di cui all'art.103 del D.L.18 del 17/03/2020 prorogata al 15/05/2020 ai sensi dell'art.37 del D.L.23 del 08/04/2020.
- e. che il Proponente, entro il richiamato termine di 10 giorni ha trasmesso osservazioni e/o chiarimenti in riscontro alla nota di comunicazione di esito commissione con propria nota a mezzo pec del 25/05/2020;
- f. che le richiamate osservazioni al 10bis sono state sottoposte all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 10/06/2020 e il tecnico istruttore ha così ha relazionato:

" Visto che:

- Rischio Idrogeologico: l'area, secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) vigente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino, ricade in parte in zona "P3" – "R3" per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio frane, inoltre è limitrofa a zone classificate R4 - aree di cava.
Si ribadisce che le norme di attuazione del PSAI, in particolare per quanto riguarda il pericolo e rischio frane, mirano anche a salvaguardare l'incolumità degli addetti ai lavori che operano nell'impianto.
Quindi è opportuno che l'area ricadente in R3 sia messa in sicurezza con un progetto, e conseguente ripermimetrazione del rischio, sottoposto al parere del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
- Piano Regionale di Bonifica: aggiornato a dicembre 2018 e adottato con [Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019](#) (BURC n. 15 del 22/03/2019); nel PRB l'impianto è inserito nell'elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN LDFAA)" Allegato 4-bis (pag.123) - codice **"3085A502"**.
Le indagini preliminari, il cui esito è comunicato agli enti competenti mediante apposita autocertificazione, dovrebbero essere propedeutiche ai fini della valutazione ambientale.
- Impianto antincendio: il proponente dichiara che *"Le impurità di cui sopra (plastica, carta, vetro) saranno contenute in appositi cassoni scarrabili e la presenza di estintori è più che sufficiente a scongiurare qualsiasi pericolo considerando che tali valutazioni possono essere fatte da organi competenti (VVF) e non essere mere considerazioni senza sostegno di normativa tecnica come avviene, invece, per gli impianti che trattano rifiuti combustibili"*. Pertanto il competente Comando Provinciale VV.F. sarà invitato all'espressione del parere di propria competenza" verificando l'idoneità dell'impianto secondo quanto previsto: dalle linee guida antincendio approvate con DGR Campania n. 223 del 20.05.2019; dalle linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, della circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Punto 4 "La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti").

Si propone alla Commissione VAS, VIA e VI, per quanto su detto, di non accogliere le osservazioni presentate dal proponente e di confermare il parere, già espresso nella seduta del 11.02.2020, di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale **per le seguenti**

motivazioni:

- **Rischio Idrogeologico:** l'area, secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) vigente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino, ricade in parte in zona "P3" – "R3" per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio frane, inoltre è limitrofa a zone classificate R4 - aree di cava.
Si ribadisce che le norme di attuazione del PSAI, in particolare per quanto riguarda il pericolo e rischio frane, mirano anche a salvaguardare l'incolumità degli addetti ai lavori che operano nell'impianto.
Quindi è opportuno che l'area ricadente in R3 sia messa in sicurezza con un progetto, e conseguente ripermimetrazione del rischio, sottoposto al parere del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.
- **Piano Regionale di Bonifica:** aggiornato a dicembre 2018 e adottato con [Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019](#) (BURC n. 15 del 22/03/2019); nel PRB l'impianto è inserito nell'elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" (CSPC Ex SIN LDFAA) Allegato 4-bis (pag.123) - codice "3085A502".
Le indagini preliminari, il cui esito è comunicato agli enti competenti mediante apposita autocertificazione, dovrebbero essere propedeutiche ai fini della valutazione ambientale.

Impianto antincendio: il proponente dichiara che *"Le impurità di cui sopra (plastica, carta, vetro) saranno contenute in appositi cassoni scarrabili e la presenza di estintori è più che sufficiente a scongiurare qualsiasi pericolo considerando che tali valutazioni possono essere fatte da organi competenti (VVF) e non essere mere considerazioni senza sostegno di normativa tecnica come avviene, invece, per gli impianti che trattano rifiuti combustibili"*. Pertanto il competente Comando Provinciale VV.F. sarà invitato all'espressione del parere di propria competenza" verificando l'idoneità dell'impianto secondo quanto previsto: dalle linee guida antincendio approvate con DGR Campania n. 223 del 20.05.2019; dalle linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, della circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Punto 4 "La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti") e pertanto la Commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato: **"la Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni sopra riportate dall'istruttore."**

- g. che la GA.MO.Terra s.r.l. ha provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016 mediante bonifico del 28/08/2019, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali.

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;

- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- il D.L.18 n. del 17/03/2020
- il D.L.23 n. del 08/04/2020

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 501792 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione V.I.A.- V.A.S.- V.I. espresso nella seduta del 10/06/2020, il progetto per **“Aumento quantitativi per impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Tufino in Via Epitaffio 3 con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all'alleg. C lettere da R1 a R9 della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006”**, proposto dalla **GA.MO.Terra s.r.l.** con sede legale in via Epitaffio n.3-Tufino (NA), per le seguenti motivazioni:

- **Rischio Idrogeologico:** l'area, secondo il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) vigente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino, ricade in parte in zona “P3” – “R3” per quanto riguarda la pericolosità ed il rischio frane, inoltre è limitrofa a zone classificate R4 - aree di cava.

Si ribadisce che le norme di attuazione del PSAI, in particolare per quanto riguarda il pericolo e rischio frane, mirano anche a salvaguardare l'incolumità degli addetti ai lavori che operano nell'impianto.

Quindi è opportuno che l'area ricadente in R3 sia messa in sicurezza con un progetto, e conseguente ripermimetrazione del rischio, sottoposto al parere del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

- **Piano Regionale di Bonifica:** aggiornato a dicembre 2018 e adottato con [Deliberazione di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2019](#) (BURC n. 15 del 22/03/2019); nel PRB l'impianto è inserito nell'elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nell'ex SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” (CSPC Ex SIN LDFAA)” Allegato 4-bis (pag.123) - codice “3085A502”.

Le indagini preliminari, il cui esito è comunicato agli enti competenti mediante apposita autocertificazione, dovrebbero essere propedeutiche ai fini della valutazione ambientale.

Impianto antincendio: il proponente dichiara che *“Le impurità di cui sopra (plastica, carta, vetro) saranno contenute in appositi cassoni scarrabili e la presenza di estintori è più che sufficiente a scongiurare qualsiasi pericolo considerando che tali valutazioni possono essere fatte da organi competenti (VVF) e non essere mere considerazioni senza sostegno di normativa tecnica come avviene, invece, per gli impianti che trattano rifiuti combustibili”*. Pertanto il competente Comando Provinciale VV.F. sarà invitato all'espressione del parere di propria competenza” verificando l'idoneità dell'impianto secondo quanto previsto: dalle linee guida antincendio approvate con DGR Campania n. 223 del 20.05.2019; dalle linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, della circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Punto 4 “La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti”).

2. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale

Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. DI trasmettere il presente atto a:

- 3.1 proponente;
- 3.2 Città Metropolitana di Napoli;
- 3.3 Regione Campania uod.501708 autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli;
- 3.4 Arpac dipartimento provinciale di Napoli;
- 3.5 Comune di Tufino(NA);
- 3.6 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio